Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

DISTRIBUZIONE

Copia N.	❑ **Controllata Interna**	❑ **Controllata Esterna**	❑ **Non Controllata**

INDICE

Definizioni
1. Il decreto legislativo n. 231/2001 e normativa rilevante
2. Le Linee Guida di Confindustria
3. Il Modello
3.1 La costruzione del Modello
3.2 La funzione del Modello
3.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello
3.4 L'adozione del Modello e le successive modifiche
4. I Processi Sensibili di Istituto Giordano SpA
5. L'Organismo interno di Vigilanza (OdV)
5.1 Identificazione dell'organismo interno di vigilanza. Nomina e revoca
5.2 Funzioni e poteri dell'organismo interno di vigilanza
5.3 Linee di riporto dell'OdV
5.4 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie
5.5 Raccolta e conservazione delle informazioni
6. Adozione e modifiche del Modello
6.1 Regole e Principi Generali
7. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello
7.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti
7.2 Informazione a Consulenti e Collaboratori
8. Sistema sanzionatorio
8.1 Funzione del sistema sanzionatorio
8.2 Misure nei confronti del personale
8.2.1 Sistema disciplinare
8.2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni
8.3 Misure nei confronti dei Dirigenti
8.4 Misure nei confronti degli Amministratori
8.5 Misure nei confronti dei Sindaci
8.6 Misure nei confronti di Consulenti e Collaboratori
9. Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Storia delle Revisioni

N°	**Data**	**Motivo**	**Emette**	**Verifica e Approva**
00	22.11.2013	Prima Emissione	RSGQ:	RDSGQ:

Definizioni
"Organismo di Vigilanza": organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
"Consulenti": coloro che agiscono in nome e/o per conto di Logos Soc. Coop. sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione;
"Collaboratori": controparte contrattuale di Logos Soc. Coop. , quali ad es. fornitori, docenti esterni, tutor esterni, ,
etc. ..., siano essi persone fisiche o giuridiche, con cui Logos Soc. Coop. addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (acquisto e cessione di beni e servizi, associazione temporanea di scopo - ATS, *joint venture*, consorzi, etc.), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito dei Processi Sensibili;
"Dipendenti": tutti i dipendenti di Logos Soc. Coop. (compresi i dirigenti);
"D.Lgs. 231/2001" o il "Decreto": il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e sue successive modifiche ed integrazioni;
"Logos Soc. Coop. " o la "Società": Logos Soc. Coop. ;
"Linee Guida": le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e relative integrazioni e modifiche (ultima versione del 31.03.2008);
"Modello": il presente modello di organizzazione, gestione e controllo, approvato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
"Reati": i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 (anche in riferimento alle successive e eventuali modifiche ed integrazioni);
"Processi Sensibili": attività di Logos Soc. Coop. nel cui ambito è potenzialmente presente il rischio di commissione dei Reati;
"Operazione Sensibile": operazione o atto che si colloca nell'ambito dei Processi Sensibili;
"Organi Sociali": il Consiglio di Amministrazione di Logos Soc. Coop. ;
"P.A.": la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
"Regole e Principi Generali": le regole ed i principi generali di cui al presente Modello, specificatamente individuati al cap. 6.1.

1. Il decreto legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante
In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia aveva già da tempo aderito.
Il citato decreto, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto per la prima volta in Italia una responsabilità diretta degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi:
i) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
ii) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto reato.
La nuova responsabilità "amministrativa" introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira innanzitutto a colpire il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di alcune, individuate, fattispecie criminose. E' quindi prevista, in tutti i casi, l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura variabile a seconda della gravità del reato e della capacità patrimoniale dell'ente, onde garantirne la reale "afflittività". Per le ipotesi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.
L'analisi della realtà di Logos Soc. Coop., effettuata al fine di definire le aree di rischio rilevanti per la stessa ha consentito di identificare i seguenti «processi sensibili», articolati in nove gruppi omogenei per contenuti:

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati nei rapporti con la pubblica amministrazione
1. rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione;
2. gestione e liquidazione di infortuni sul lavoro e prestazioni previdenziali;
3. acquisti di beni o servizi, consulenze e sponsorizzazioni;
4. selezione e assunzione del personale;
5. ottenimento e utilizzo di contributi e finanziamenti;
6. erogazione di contributi commerciali;
7. collegamenti telematici o trasmissione di dati;
8. edilizia e gestione degli immobili.

Processi ed eventi sensibili rispetto ai rapporti con gli enti di accreditamento/notifica/riconoscimento
1. negoziazione/stipulazione di contratti/convenzioni con gli enti di accreditamento;
2. gestione rapporti con gli enti di accreditamento/riconoscimento per l'ottenimento di notifiche e/o accreditamenti/riconoscimenti;
3. gestione di eventuali accertamenti/ispezioni degli enti di accreditamento/riconoscimento.
4. ottenimento e utilizzo di contributi e finanziamenti;
5. collegamenti telematici o trasmissione di dati;
6. utilizzo improprio di accreditamenti/riconoscimenti.

Processi ed eventi sensibili rispetto ai rapporti con i docenti e consulenti
1. acquisti di beni o servizi e consulenze;
2. selezione, qualifica e assunzione dei docenti;
3. erogazione di contributi commerciali;
4. collegamenti telematici o trasmissione di dati;
5. negoziazione/stipulazione di contratti/convenzioni con i docenti;
6. gestione di eventuali accertamenti/ispezioni dei docenti;
7. collegamenti telematici o trasmissione di dati.

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati contro la personalità dell'individuo e contro la persona
1. selezione e assunzione del personale;
2. utilizzo di collegamenti telematici;
3. utilizzo di apparecchiature audiovisive;
4. somministrazione di beni e servizi;
5. omicidio colposo con violazione delle norma sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
6. detenzione di materiale Pedo-Pornografico

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati societari
1. rapporti con la pubblica amministrazione;
2. redazione dei bilanci e degli altri documenti contabili;
3. redazione dei reporting aziendali;
4. comunicazioni ai soci;
5. comunicazioni ai terzi;
6. comunicazioni ai creditori;
7. comunicazioni tra organi sociali;
8. riunioni degli organi sociali;
9. ingresso di nuovi soci e/o variazioni statutarie e/o della compagine associativa;
10. compravendita di titoli di credito;
11. partecipazione alle assemblee;
12. rapporti con le autorità di vigilanza.

Processi ed eventi sensibili rispetto agli abusi di mercato
1. rapporti con gli organismi di formazione;
2. comunicazioni al pubblico;
3. attività di docenza;
4. attività di consulenza alle imprese.

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
1. acquisti di beni o servizi;
2. redazione di atti assoggettati all'imposta di bollo;
3. preparazione e spedizione di corrispondenza a mezzo del servizio postale;
4. operazioni di cassa.

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati informatici
1. Tutte le attività che implicano l'utilizzazione di sistemi informatici.

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati ambientali
1. scarico di acque reflue industriali
2. gestione, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti al di fuori delle prescrizioni di legge
3. comunicazione di evento inquinante – mancata bonifica dei siti.
4. emissioni in atmosfera, con superamento dei valori limite di qualità dell'aria.
5. falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni.
6. impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico;

Non sono stati considerati rilevanti per Logos Soc. Coop. , in quanto solo astrattamente ipotizzabili, e quindi sono stati tralasciati, i reati di falso nummario e i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I reati cui si applica la disciplina dettata dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e che sono specificamente indicati dal presente modello organizzativo per quanto attiene ai fatti che più verosimilmente potrebbero riguardare Logos Soc. Coop. , sono:

Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25):
1. malversazione a danno dello Stato;
2. indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
3. concussione;
4. corruzione per l'esercizio della funzione;
5. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
6. corruzione in atti giudiziari;
7. corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
8. istigazione alla corruzione;
9. peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
10. truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico;
11. truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
12. frode informatica.

Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter)
1. delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (Art. 416, sesto comma c.p.);

2. associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416-bis c.p.);
3. scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.);
4. sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.);
5. associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/90)
6. associazione per delinquere (Art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.);
7. delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p)

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis):
1. messa in circolazione di monete contraffatte, di concerto o no con chi ha eseguito la contraffazione ovvero con un intermediario;
2. spendita o messa in circolazione di monete contraffatte ricevute in buona fede;
3. acquisto detenzione o messa in circolazione di valori di bollo contraffatti;
4. uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis. 1)
1. turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.);
2. frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.);
3. vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.);
4. vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.);
5. fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.);
6. contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater. c.p.).
7. illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis. c.p.);
8. frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.);
9. contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.);
10. introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)

Reati societari (art. 25-ter)
1. false comunicazioni sociali, ai danni o meno dei soci o dei creditori;
2. impedimento od ostacolo ai soci o agli organi sociali o alle società di revisione del controllo o della revisione;
3. formazione fittizia del capitale;
4. indebita restituzione dei conferimenti;
5. illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
6. illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
7. operazioni in pregiudizio dei creditori;
8. illecita influenza sull'assemblea;
9. aggiotaggio;
10. ostacolo all'esercizio delle funzioni della autorità pubbliche di vigilanza.

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)
Limitatamente all'ipotesi in cui l'ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati. (es: una carenza nella gestione del Sistema Informatico non deve consentire a dipendenti ovvero a terzi di perpetrare tale tipo di reati).

Delitti contro la personalità dell'individuo (art. 25-quinques):
1. riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
2. prostituzione minorile;
3. pornografia minorile;
4. detenzione di materiale pornografico;
5. iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
6. tratta di persone;
7. acquisto e alienazione di schiavi.

Gli abusi di mercato (art. 25-sexies):
1. abuso di informazioni privilegiate;
2. manipolazione del mercato.

Delitti contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25-septies):
1. omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
2. lesioni colpose gravi commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
3. lesioni colpose gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies):
1. Sanzioni penali in materia di diritto d'autore ai sensi degli Artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies della legge n. 633/1941 (legge sul diritto d'autore).

Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis):
1. accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
2. detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
3. diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
4. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
5. installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
6. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
7. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
8. danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
9. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
10. frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Reati di dichiarazioni all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)
1.Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Reati ambientali (art. 25-undecies)
1. Scarico non autorizzato di acque reflue industriali
2. Scarico di acque reflue industriali senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione
3. Scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti di legge
4. Mancata osservanza dei divieti di scarico al suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
5. Attività abusiva di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti
6. Miscelazione non consentita di rifiuti.
7. Violazione delle disposizioni di legge sul deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi
8. Mancata comunicazione di evento inquinante – mancata bonifica dei siti.
9. Produzione ed uso di falsi certificati di analisi dei rifiuti.
10. Traffico illecito di rifiuti
11. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
12. Produzione ed uso di falsi certificati di analisi dei rifiuti nell'ambito del SISTRI
13. Emissioni in atmosfera, con superamento dei valori limite di qualità dell'aria.
14. Importazione esportazione, trasporto, utilizzo, detenzione e commercio di specie protette.
15. Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni.
16. Impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico

Nel caso in cui venga commesso uno dei reati su indicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge, se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi, anche la responsabilità amministrativa Logos Soc. Coop.
Gli artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 231/2001 prevedono, tuttavia, l'esonero dalla responsabilità, qualora l'ente dimostri di avere adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali.
Logos Soc. Coop. nelle prime due ipotesi prima indicate, quelle che riguardano le posizioni di vertice, non risponde se dà la prova liberatoria che:
1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. è stato affidato ad un organismo di Logos Soc. Coop. , dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi e di curare il loro aggiornamento;
3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo autonomo di vigilanza interna.
Nella terza ipotesi, che riguarda i soggetti direttamente sottoposti alle figure di vertice Logos Soc. Coop. è responsabile solo se viene dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (si veda l'art. 7 D.Lgs. n. 231/2001).
Il presente modello organizzativo è l'insieme delle regole interne di cui Logos Soc. Coop. si è dotata in funzione delle specifiche attività svolte e dei relativi rischi connessi.
Il modello organizzativo, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, è stato formato in modo da rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni di Logos Soc. Coop. in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello stesso.
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'osservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, invece, è incontestabile quando vi sia l'adozione e l'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati, attuato attraverso sue verifiche periodiche e la sua eventuale modifica, quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività. Il legislatore ha, poi, introdotto un elemento comune sia all'adozione di corretti modelli organizzativi che all'adempimento degli obblighi di direzione e vigilanza: l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo ovvero nell'esercizio dei poteri direttivi.
Il sistema congegnato dal modello organizzativo adottato da Logos Soc. Coop. risponde, infine, alle ulteriore seguenti esigenze individuate dal D.Lgs. n. 231/2001:
1. istituzione di un organismo di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del modello organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento;
2. assenza di colpa da parte dell'organismo di controllo per omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del modello organizzativo;
3. predisposizione di un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del modello organizzativo;
4. commissione del reato con elusione fraudolenta delle disposizioni del modello organizzativo.

2. Le Linee Guida di Confindustria
Nella predisposizione del presente Modello, Logos Soc. Coop. ha tratto tutte le opportune indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria.
Sotto tale profilo, infatti il Modello risponde a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'ente, possono comportare una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del Decreto medesimo). Il Modello detta regole e prevede procedure che devono essere rispettate al fine di costituire l'esimente per la Società rispetto alla responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001.

3. Il Modello

3.1 La costruzione del Modello
Nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, il Decreto (artt. 6 e 7) ne prevede tuttavia una forma di esonero secondo le modalità sopra illustrate, qualora l'ente dimostri che:
- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli

di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- non vi sia stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Logos Soc. Coop. ha pertanto ritenuto conforme alla propria politica aziendale procedere all'attuazione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001, avvertendo l'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria e del Gruppo, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori.
La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ed ispirate oltre che alle norme in esso contenute anche alle Linee Guida e alle politiche di Logos Soc. Coop.

Sebbene l'adozione del presente Modello costituisca una "facoltà" dell'ente e non un obbligo, Logos Soc. Coop. ha inteso procedere alla sua realizzazione ed adozione in quanto consapevole che tale sistema di controllo rappresenta un'opportunità per migliorare le funzioni di *Corporate Governance*, cogliendo al contempo l'occasione dell'attività svolta (mappatura dei Processi Sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione ed adeguamento del sistema dei controlli già esistenti) per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto al tema di un efficace governo dei processi aziendali, finalizzato ad una prevenzione "attiva" dei Reati.

L'art. 1, comma 82, della Legge Finanziaria per il 2005, ha inoltre stabilito che "*..., tutti gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell'Unione europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all'attività produttiva, devono dotarsi entro il 31.10.2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,*". Vi è dunque una prima categoria di rapporti con la P.A. in relazione ai quali il legislatore ha posto l'adozione dei modelli come condizione necessaria per l'erogazione di finanziamenti ed il godimento di qualsiasi genere di beneficio a carico di bilanci pubblici, nazionali o comunitari. Pare pertanto potersi ipotizzare che nel medio/lungo periodo l'adozione di questi modelli diverrà presupposto per potere "trattare" con la P.A. in ambiti sempre più vasti, e ciò ad ulteriore conferma della opportunità per la Società di adeguarsi al sistema di cui al D.Lgs. 231/2001.

Qui di seguito verranno brevemente descritti i momenti in cui si è articolato il lavoro di individuazione
delle aree di rischio, sulla cui base si è poi dato corso alla predisposizione del Modello.

1) **Identificazione dei Processi Sensibili ("*risk analysis*")**. Una prima fase dell'indagine è stata curata da un gruppo di lavoro incaricato da Logos Soc. Coop. , che ha proceduto all'analisi della situazione aziendale mediante l'esame di documenti forniti dalla Società (modello organizzativo, organigrammi, struttura delle deleghe e delle procure, disposizioni organizzative relative ai processi di maggior rilievo, etc. ...), e la raccolta di specifiche informazioni mediante apposite riunioni cui hanno partecipato gli amministratori, il direttore generale, ed i responsabili delle principali funzioni aziendali (Amministrazione Finanza e Controllo, Personale ed Organizzazione, Responsabile Sicurezza dei lavoratori, , Responsabile Gestione per la Qualità, Responsabile Accreditamento, ecc.).

All'esito di questa serie di accertamenti, è stato predisposto dal Gruppo di Lavoro Logos Soc. Coop. un primo elaborato relativo alla individuazione dei Processi Sensibili, delle conseguenti aree di rischio, e dei meccanismi di controllo già esistenti, successivamente integrato a seguito della inclusione dei c.d. "reati societari" (cfr. cap. 1, lett. c) nel novero dei Reati rilevanti.

Al lavoro ha partecipato anche la Direzione Generale e un professionista esterno alla Società.

In una seconda fase si è giunti all'analisi delle conclusioni raggiunte dal Gruppo di Lavoro Logos Soc. Coop. , e dal confronto, mediante colloqui ed interviste con i responsabili delle funzioni (Amministrazione Finanza e Controllo, Personale ed Organizzazione, Responsabile Sicurezza dei lavoratori, , Responsabile Gestione per la Qualità, Responsabile Accreditamento, ecc.). è stata delineata la mappatura dei processi interni e l'organizzazione della attività aziendale con riferimento alle Operazioni Sensibili.

I Processi Sensibili di Logos Soc. Coop. sono descritti al successivo cap. 4.
2) **Esecuzione della *"gap analysis"***. Sulla base della situazione riscontrata e delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, sono state individuate le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di processi e procedure, e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di uno specifico modello di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
3) **Predisposizione del Modello**. Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale" suddivisa in tante Sezioni in relazione alle categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 che sono state ritenute rilevanti.

3.2 La funzione del Modello
L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo potrebbe consentire a Logos Soc. Coop. - nella denegata ipotesi di realizzazione di comportamenti criminosi – di beneficiare dell'esimente prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, ma migliora ed integra, nei limiti previsti dallo stesso, la sua *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei Reati.
Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente disciplina.
I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di Logos Soc. Coop. , anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività aziendale, a consentire a Logos Soc. Coop. di reagire tempestivamente ponendo in essere attività di prevenzione ed ostacolo alla commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza negli Organi Sociali, nei Dipendenti, Consulenti e Collaboratori, che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.
Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

3.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello
Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo già esistenti ed operanti, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e controllo sui Processi Sensibili.
Il Modello, ferma restando la sua finalità peculiare descritta al precedente cap. 3.2 e relativa al D.Lgs. 231/2001, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di *Corporate Governance* e dal sistema di controllo e *reporting* interno in essere in azienda.
In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società anche in relazione ai Reati da prevenire, Logos Soc. Coop. ha individuato i seguenti:

1. i principi di *Corporate Governance* esistenti nell'ambito della Società che rispecchiano le normative applicabili e le *best practices* internazionali;
2. le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, e di *reporting*, interno e di Gruppo;
3. le comunicazioni al personale e la formazione dello stesso;
4. il sistema disciplinare di cui al CCNL;
5. in generale, la normativa italiana e comunitaria applicabile.

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:
1. le Linee Guida di Confindustria, in base alle quali è ispirata la mappatura dei Processi Sensibili di Logos Soc. Coop. ;
2. i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
a) la attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV) interno a Logos Soc. Coop. del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed una costante informazione sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
b) la messa a disposizione dell'OdV di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli;
c) l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
d) l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure adottate;
e) i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
I. la verificabilità e tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
II. il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
III. la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
IV. la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti;

Infine, nella attuazione del sistema di controllo, pur nella doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale, l'attribuzione della priorità alle aree in cui vi sia una concreta possibilità di commissione dei Reati ed un alto valore/ rilevanza delle Operazioni Sensibili.

3.4 L'adozione del Modello e le successive modifiche

Sebbene l'adozione del Modello (sia pur con l'eccezione sopra citata, introdotta dall'art. 1, comma 82, della Legge Finanziaria per il 2005) sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, in conformità alla propria politica aziendale Logos Soc. Coop., con delibera del Consiglio di Amministrazione, si è determinata alla adozione del presente Modello e all'istituzione del proprio Organismo di Vigilanza. Nella suddetta delibera ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del Modello.

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, primo comma, lettera a), del D.Lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale (intendendosi per tali le modifiche delle Regole e dei Principi Generali come definiti al successivo cap. 6.1) sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Logos Soc. Coop. .

Resta inteso che ogni modifica del presente Modello che ne attinga le Regole e Principi Generali (cfr.cap. 6.1) dovrà essere deliberata: i) su iniziativa dell'OdV o, ii) su iniziativa della Società, previa informazione inviata all'OdV che potrà formulare osservazioni in proposito.

Per le altre modifiche (Processi Sensibili e procedure specifiche non oggetto di norme, regolamenti, su cui la Società ha autonomia decisionale) il Consiglio di Amministrazione conferisce delega al Direttore Generale, con facoltà di conferire e revocare, nell'ambito e nei limiti dei poteri conferiti, deleghe e procure *ad hoc* ai Dirigenti della Società.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà con cadenza almeno annuale a ratificare le modifiche eventualmente apportate dal Direttore Generale.

4. I Processi Sensibili di Logos Soc. Coop.

Dall'analisi dei rischi condotta ai fini del D.Lgs. 231/2001 è emerso che i Processi Sensibili allo stato attuale riguardano principalmente:

- le relazioni con la P.A.;
- reati di criminalità organizzata
- reati contro l'industria e il commercio
- reati in materia di violazione del diritto d'autore
- le relazioni con gli enti di accreditamento/notifica/riconoscimento;
- reati in materia societaria;
- reati in materia di salute e sicurezza (D. Lgs. 81/2008)
- reati in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007)
- reati in materia di ambiente (D.Lgs. 152/2006)
- reati in materia di privacy (D. Lgs. 196/2003)
- reati in materia di informatica (Legge 547/1993)
- reati contro la personalità individuale
- reati in materia di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico
- reati di abuso di mercato (Legge 62/2005)

In particolare, nella realtà aziendale Logos Soc. Coop. i principali Processi Sensibili possono essere così sintetizzati:

a) nei rapporti con la P.A.

· gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo, ambientale, e di ogni altro genere, nonché attività stragiudiziale o procedimenti arbitrali in cui sia parte la Pubblica Amministrazione;
· gestione dei rapporti con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
· gestione dei rapporti con il Garante della Privacy;
· negoziazione/stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici;
· gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di certificazioni di messa a norma, agibilità locali o altre questioni inerenti la materia urbanistico edilizia, la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e il rispetto di quanto previsto in materia da leggi e regolamenti;
· rapporti con Enti Previdenziali e P.A. relativi alla gestione del personale, ed in genere ogni eventuale rapporto con la P.A. inerente la Direzione Personale (formazione del personale, richiesta di finanziamenti, sgravi, agevolazioni, stipula di convenzioni relative all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata etc.);
· gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria, e delle attività volte all'ottenimento di assicurazioni, sovvenzioni, finanziamenti, contributi, o garanzie da parte di soggetti pubblici;
· gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di licenze o autorizzazioni amministrative, notifiche e/o accreditamenti;
· gestione di eventuali accertamenti/ ispezioni, ecc. ..., in materia fiscale, previdenziale, della sicurezza sul lavoro, urbanistico-edilizia, ed in genere di ogni attività ispettiva posta in essere dalla P.A..

b) nei rapporti con gli enti di accreditamento/notifica/riconoscimento

- gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo, nonché attività stragiudiziale o procedimenti arbitrali in cui siano parte gli enti di accreditamento/notifica/riconoscimento;
- negoziazione/stipulazione di contratti/convenzioni con gli enti di accreditamento/ notifica/riconoscimento;
- gestione rapporti con gli enti di accreditamento/notifica/riconoscimento per l'ottenimento di notifiche e/o accreditamenti e/o riconoscimenti;
- gestione di eventuali accertamenti/ispezioni degli enti di accreditamento/notifica/ riconoscimento.

c) reati societari

- Predisposizione delle comunicazioni ai soci ed al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio di esercizio, relazione sulla gestione, relazioni periodiche);
- Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine alle comunicazione a terzi da parte di quest'ultima di dati relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Logos Soc. Coop. ;
- Gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie ed informazioni relative all'ente (c.d. "*price sensitive*");

- Operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;
- Predisposizione delle eventuali comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le medesime.

d) reati in materia di salute e sicurezza (D. Lgs. 81/2008)
- reati scaturenti dall'attività aziendale nella quale vengono coinvolti i lavoratori e i collaboratori della società in materia di sicurezza e salute, nonché i clienti e/o fornitori nel momento in cui prestano la propria opera all'interno dell'azienda

e) reati in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007)
- reati in materia di utilizzo del denaro nelle transazioni commerciali e di finanziamento di attività criminose

f) reati in materia di ambiente (D.Lgs. 152/2006)
- reati in materia di rifiuti ed ambiente

g) reati in materia di privacy (D. Lgs. 196/2003)
- reati in materia di gestione e trattamento dei dati

h) reati in materia di informatica (Legge 547/1993)
- reati in materia di utilizzo di sistemi informatici e software

i) reati contro la personalità individuale

l) reati in materia di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico

m) reati di abuso di mercato (Legge 62/2005)
- reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

5. L'Organismo interno di Vigilanza (OdV)

5.1 Identificazione dell'organismo interno di vigilanza. Nomina e revoca

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 (art. 6, primo comma 4), l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, essendo la struttura di piccole dimensioni, è l'alta direzione dell'organizzazione (RDSGQ).

Tale scelta è stata ritenuta la più idonea a garantire i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione, necessari per il corretto espletamento del mandato dell'OdV.

E' pertanto rimesso al suddetto organo, conformemente a quanto stabilito nel presente Modello, il compito di svolgere - in qualità di OdV - le previste funzioni di vigilanza e controllo.
Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'OdV e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo tale organo si può avvalere di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie. In conformità ai principi generali di cui al D.Lgs. 231/2001, non è consentito affidare in *outsourcing* la funzione dell'OdV. E' possibile unicamente affidare all'esterno (a soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per il miglior espletamento del mandato) incarichi di natura tecnica, rimanendo la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello in capo all'OdV come sopra nominato.
Qualora l'organismo interno di vigilanza sia costituito da più soggetti, i medesimi esercitano i propri poteri decisionali disgiuntamente, essendo devoluta alla competenza dell'OdV l'adozione un meccanismo interno diretto ad evitare l'adozione di decisioni contrastanti, o il verificarsi di situazioni di impasse, con previsione per il caso di contrasto di un intervento risolutore da parte del Presidente.
La nomina dell'OdV, così come la sua revoca, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

5.2 Funzioni e poteri dell'organismo interno di vigilanza

All' OdV è affidato il compito di vigilare:
A. sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
B. sull'osservanza del Modello da parte degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Consulenti e dei Collaboratori;
C. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, all'OdV sono altresì affidati i compiti di:
- attuare le procedure di controllo previste dal Modello;
- coordinarsi con il responsabile Direzione Personale ed Organizzazione per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da effettuarsi nei confronti dei Dipendenti e degli Organi Sociali, finalizzate alla sensibilizzazione degli stessi ed a fornire loro le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da Logos Soc. Coop. , soprattutto nell'ambito dei Processi Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in apposita relazione da prodursi in sede di *reporting* agli organi sociali deputati;
- coordinarsi con il *management* aziendale per valutare l'adozione di sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per la promozione del procedimento disciplinare e l'irrogazione delle eventuali sanzioni (si rinvia al successivo cap. 8);

- predisporre ed aggiornare con continuità, in collaborazione con la Direzione Personale ed Organizzazione, lo spazio nell'Intranet della Società contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 e al Modello;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse
o tenute a sua disposizione (si rinvia al successivo cap. 5.4);
- coordinarsi con le altre funzioni direttive aziendali (anche attraverso apposite riunioni)
per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello.
A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal *management*: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con i Consulenti ed i Collaboratori che operano per conto della Società nell'ambito di Operazioni Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della Società;
- interpretare la normativa rilevante (in coordinamento con la Direzione generale) e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- attivare e svolgere le necessarie verifiche interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate;
- indicare al *management* le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) già presenti nella Società, per introdurre gli accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.
L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello ed
evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di indebita pressione a suo carico.
A tal fine, il Presidente della Società sarà adeguatamente informato in merito alla valutazione sulle *performance* professionali complessive e ad ogni intervento retributivo e/o organizzativo e/o disciplinare riguardante i componenti dell'OdV, verificandone al contempo la coerenza con le politiche
e le dinamiche aziendali.

5.3 Linee di riporto dell'OdV
L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.
L'OdV ha due linee di *reporting*:
1. La prima, su base continuativa, direttamente verso il Direttore Generale;
2. La seconda, almeno annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Almeno annualmente l'OdV predispone per il Consiglio di Amministrazione un rapporto scritto sulla attività svolta, indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche di cui al successivo cap. 9 e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili, ecc. ..., ed un piano dell'attività prevista per l'anno successivo.

Qualora l'OdV dovesse riscontrare criticità riferibili ad uno o più dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione dovrà essere prontamente inoltrata ad uno degli altri soggetti destinatari delle linee di riporto.

Il *reporting* ha ad oggetto:
a) l'attività svolta dall'ufficio dell'OdV;
b) le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla società, sia in termini di efficacia del Modello (cfr. anche precedente cap. 5.2 e successivo cap. 9).
Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV e dagli organi di volta in volta coinvolti.
Il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.
L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in società per alcuni profili specifici e precisamente:
- con la Direzione Generale per gli adempimenti che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari e per la modifica o integrazione della mappatura dei Processi Sensibili;
- con la Direzione Personale ed Organizzazione in ordine alla formazione del personale ed ai procedimenti disciplinari;
- con la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo in ordine al controllo dei flussi finanziari.

5.4 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie
L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Consulenti e dei Collaboratori in merito ad eventi che potrebbero generare responsabilità di Logos Soc. Coop. ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:
- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione della avvenuta commissione, dei Reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello;
- se un Dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, deve contattare il proprio diretto superiore in coerenza con la struttura gerarchica aziendale. Qualora la segnalazione non dia esito, o il Dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al proprio superiore, il Dipendente ne riferisce direttamente all'OdV. I Consulenti e i Collaboratori, per quanto riguarda la loro attività, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV;
- l'OdV valuta in autonomia le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo cap. 8 (Sistema Disciplinare);
- i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente (con condotta connotata da colpa grave) e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, connessi al compimento di Reati;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti per violazioni del Modello, o comunque legati alla violazione di regole di comportamento nell'ambito dei Processi Sensibili, alle eventuali sanzioni disciplinari e/o contrattuali irrogate a Dipendenti, Consulenti e Collaboratori, in conseguenza delle suddette violazioni, ovvero alla eventuale archiviazione o decadenza di tali procedimenti con le relative motivazioni.

5.5 Raccolta e conservazione delle informazioni
Ogni informazione, segnalazione, *report* previsto dal Modello sarà conservato dall'OdV in un apposito *data base* (informatico o cartaceo) per un periodo 10 anni.
L'accesso al *data base* è consentito esclusivamente ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti dell'OdV.

6. Adozione e modifiche del Modello
6.1 Regole e Principi Generali
Per quanto attiene la Parte Generale, costituiscono Regole e Principi Generali i paragrafi relativi a: il decreto legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante; le Linee Guida di Confindustria; il Modello; la costruzione del Modello, la sua funzione, i principi e gli elementi ispiratori; le modalità di adozione e di successive modifiche del Modello; l'identificazione dell'OdV, la sua nomina e revoca; le sue funzioni e poteri; l'attività di *reporting* dell'OdV verso il vertice aziendale; i flussi informativi verso l'OdV (informazioni di carattere generale ed obbligatorie); la raccolta e conservazione delle informazioni; la formazione delle risorse e la diffusione del Modello (formazione ed informazione dei Dipendenti ed informazione di Consulenti e Collaboratori); il sistema disciplinare e le relative sanzioni; le verifiche sull'adeguatezza del Modello.

7. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello

7.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti
Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di Logos Soc. Coop. garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda che a quelle di futuro inserimento, delle regole di condotta in esso contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.
Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV in collaborazione con la Direzione del Personale ed Organizzazione e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

La comunicazione iniziale
L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa.
Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo (Codice Etico, CCNL, Modello), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

La formazione
L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.
In particolare, sono previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

7.2 Informazione a Consulenti e Collaboratori
I Consulenti ed i Collaboratori devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza di Logos Soc. Coop. che il loro comportamento sia conforme al disposto del D.Lgs. 231/2001.

8. Sistema sanzionatorio

8.1 Funzione del sistema sanzionatorio
La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, primo comma, lettera e), del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.
L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento censurato valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

8.2 Misure nei confronti del personale

8.2.1 Sistema disciplinare
La violazione delle singole regole comportamentali di cui al Modello da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui agli articoli di riferimento del CCNL applicabile, e precisamente:
- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a n. 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento per mancanze.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le previsioni di cui all'art. 7 della legge 300/1970 in relazione alla previa contestazione dell'addebito al Dipendente al fine di consentire al medesimo la difesa e l'indicazione di eventuali giustificazioni.
Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al *management* aziendale.

8.2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni
I comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono i seguenti:
A. violazione da parte del Dipendente di procedure interne previste dal Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, etc.), o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso;
B. adozione di comportamenti che espongano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;
C. adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;
D. adozione di comportamenti tali da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità o al grado di colpa riferibile al suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.
Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e della Direzione Personale ed Organizzazione, rimanendo quest'ultima responsabile della concreta divulgazione del codice disciplinare, e alla adozione degli opportuni mezzi di pubblicità dello stesso, nonchè alla applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'OdV e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

8.3 Misure nei confronti dei Dirigenti
In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività connesse con i Processi Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL Dirigenti.

8.4 Misure nei confronti degli Amministratori
In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione, che prende gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

8.5 Misure nei confronti del Revisore
In caso di violazione del presente Modello da parte del Revisore, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione il quale prende gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

8.6 Misure nei confronti di Consulenti e Collaboratori
Ogni violazione da parte di Consulenti o Collaboratori delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti (cfr. Parte Speciale).
Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

9. Verifiche sull'adeguatezza del Modello
Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge in modo continuativo sulla effettività del Modello (e che si estrinseca nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso), l'organismo periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale idoneità del Modello alla prevenzione dei Reati (eventualmente, qualora lo ritenga opportuno, con l'ausilio di consulenti esterni).

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti e processi societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da Logos Soc. Coop. in relazione ai Processi Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.
Inoltre, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, degli eventi considerati rischiosi e - con verifiche a campione – della consapevolezza degli Organi Sociali e dei Dipendenti rispetto alla problematica della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del Decreto.
Le verifiche sono condotte dall'OdV che si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.
Le verifiche e il loro esito sono oggetto di *report* annuale al Consiglio di Amministrazione. In particolare, in caso di esito negativo, l'OdV esporrà, nel piano relativo all'anno successivo, i miglioramenti da attuare (cfr. precedente cap. 5.4).

PARTE SPECIALE – Prima Sezione
Reati contro la Pubblica Amministrazione

INDICE
PARTE SPECIALE – Prima Sezione
1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e loro eventuale esplicazione
1.1 Art. 24 D.Lgs. 231/2001
1.2 Art. 25 D.Lgs. 231/2001
2. Funzione della Parte Speciale - Prima Sezione
3. Processi Sensibili nei rapporti con la P.A
4. Regole generali
4.1 Il sistema in linea generale
4.2 Il sistema di deleghe e procure
4.3 Principi generali di comportamento
5. Procedure specifiche
5.1 Procedure specifiche generalmente applicabili
6. I controlli dell'OdV

1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e loro eventuale esplicazione

1.1 Art. 24 D.Lgs. 231/2001

Iniziando ad analizzare le fattispecie di reato originariamente previste nel Decreto, l'art. 24 rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche o frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico", così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e).

Tali delitti sono: malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee;
indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee;
truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee; frode informatica e commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.
Qui di seguito vengono riportati gli articoli del codice penale che vengono in rilievo:

Art. 640 Truffa
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila (€ 51.65) a due milioni (€ 1032.91). La pena è della reclusione ad uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila (€ 309.87) a tre milioni (€ 1549.37):
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
La fattispecie della truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (inclusi gli Stati membri dell'Unione e le istituzioni dell'Unione Europea) si configura qualora, al fine di realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifizi o raggiri tali da indurre in errore o da arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico.
Tale tipologia di reato può essere posta in essere in ogni ambito aziendale, soprattutto in quelli che sono impegnati nella partecipazione a gare d'appalto della P.A., nell'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A., nella gestione delle risorse umane per l'ottenimento di agevolazioni contributive, assistenziali e previdenziali, nelle dichiarazioni e liquidazioni di tributi.
Costituisce truffa aggravata ai danni dello Stato, ad esempio, la produzione alla P.A. di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, per ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni etc. .
La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche si realizza attraverso l'impiego di artifici o raggiri per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni similari. Ad esempio, una società potrebbe comunicare dati non corrispondenti al vero o predisporre una documentazione falsa per ottenere finanziamenti pubblici.

Art. 640-ter Frode informatica
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila (€ 51.65) a due milioni (€ 1032.91).
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila (€ 309.87) a tre milioni (€1549.39) se ricorre una delle circostanze previste al n. 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Questa fattispecie di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.
Tale illecito può realizzarsi ad esempio quando, dopo aver ottenuto un finanziamento, venisse violato un sistema informatico di un ente pubblico allo scopo di inserire un importo relativo a finanziamenti superiore a quello legittimamente ottenuto. Altro esempio di frode informatica può essere il seguente: una società che intendesse partecipare ad una gara per l'assegnazione di una licenza potrebbe alterare i registri informatici della PA per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione della gara stessa. Oppure potrebbe compiere alterazioni per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell'azienda (come la dichiarazione dei redditi), già trasmessi all'Amministrazione competente.

Art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. La malversazione consiste nel non utilizzare le somme ricevute per i fini per i quali erano state erogate dall'ente pubblico. Dato che il momento in cui si consuma il reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per le quali erano stati concessi.

Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, consessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila (€ 3999.96) si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
L'indebita percezione di erogazioni, a differenza della malversazione, ha come momento di consumazione dell'illecito quello dell'erogazione, poiché il reato si configura con l'ottenimento del finanziamento che non doveva essere riconosciuto.
Le attività aziendali maggiormente esposte al rischio di commissione di illeciti in relazione ai Reati sopra enucleati sono (cfr. Parte Generale, cap. 4):
- Investimenti per adeguamenti alla normativa in materia ambientale;
- Investimenti per la produzione;
- Ricerca ed innovazione tecnologica;
- Formazione finanziata del personale;
- In genere, ogni attività che preveda la erogazione di finanziamenti e/o il godimento di benefici a carico dei bilanci della P.A..

La condotta rilevante è analoga in tutte le fattispecie: un comportamento fraudolento caratterizzato dal dolo generico dell'indebita percezione o dell'indebito utilizzo di agevolazioni finanziarie (quali contributi, mutui agevolati, finanziamenti) in danno ad enti pubblici tra i quali soprattutto lo Stato, gli Enti Pubblici Territoriali e la Comunità Europea. Gli elementi oggettivi sono gli artifici e raggiri tali da indurre in errore il soggetto passivo. E' necessario il conseguimento di un profitto inteso come effettivo incremento di ricchezza economica a favore dell'agente o connessa diminuzione patrimoniale del soggetto passivo; integra il requisito di profitto ingiusto qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale anche se non strettamente economico.
L'elemento soggettivo, invece, è costituito dal dolo generico diretto od indiretto relativo all'inganno, al profitto, al danno. Rileva anche il dolo eventuale, ovvero la prospettazione delle conseguenze possibili derivanti dalla propria condotta e relativa assunzione del rischio.
Le fattispecie indicate dall'art. 24 del Decreto sono riconducibili al reato di truffa, essendo o ipotesi criminose speciali o sussidiarie della stessa, diversificandosi da essa solo per alcuni elementi.
All'ente si applicherà la sanzione pecuniaria commisurata alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'afflittività. E' prevista una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno economico di particolare gravità. Sono inoltre previste sanzioni interdittive a carico dell'ente.

1.2 Art. 25 D.Lgs. 231/2001
Gli atti internazionali che hanno condotto, in Italia, all'adozione del D.Lgs. 231/2001 avevano come scopo principale la lotta alla corruzione. In seguito alla ratifica di tali Atti, è stato modificato il codice penale laddove tratta questi temi, recependo così le definizioni internazionalmente riconosciute di corruzione.
L'art. 25 del Decreto, rubricato "Concussione e Corruzione", così recita:
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Qui di seguito si riportano gli articoli del codice penale che disciplinano i reati di concussione e corruzione.

Art. 317 Concussione
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 319-bis Circostanze aggravanti
La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari
Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 346 bis Traffico di influenze illecite.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Art. 321 Pene per il corruttore
Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 Istigazione alla corruzione
Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata alla pena stabilità nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo, Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri,il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non si accetta, alla pena stabilità nell'art. 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità di cui all'art. 319.

Art. 322-bis Peculato, concussione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
Le disposizioni degli art. 314, 316, da 317 a 320 e 311, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europee, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli art. 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma nel presente articolo;
2) a persone che esercitino funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora, esercitino funzioni corrispondenti, e gli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

I reati in questione rilevano, come si può desumere dal dettato normativo, anche allorché siano compiuti nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dell'Unione Europea e dei singoli Stati membri.

Ai fini di valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie di reato possono essere compiute con maggior frequenza, occorre inoltre considerare che:

- la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare o manifestare la volontà della PA ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;
- sono incaricati di un pubblico servizio coloro che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, a differenza della concussione, in cui il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. La corruzione può avere ad oggetto il compimento, l'omissione o il ritardo di atti d'ufficio dovuti o contrari ai doveri del pubblico dipendente o dell'incaricato di pubblico servizio (ad esempio, un pubblico ufficiale accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Riguardo alla corruzione in atti giudiziari, la fattispecie si configura non solo quando si corrompa un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario dell'Amministrazione Giudiziaria.

Sono esempi di corruzione i seguenti:

- vendere beni, fornire servizi e realizzare opere per la P.A. a seguito del pagamento di "tangenti";
- ottenere concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A. a seguito del pagamento di "tangenti";
- ottenere indebiti trattamenti di favore (ad esempio in sede di conciliazione amministrativa) da parte della P.A., a fronte della dazione o della promessa di benefici;
- ottenere indebiti trattamenti di favore da parte di autorità di controllo e/o di vigilanza, a fronte della dazione o della promessa di benefici.

Le ipotesi di responsabilità dell'ente per concussione sono senz'altro meno significative, in quanto il comportamento concussivo dovrebbe essere realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente e non, come accade di solito, nell'esclusivo interesse del concussore (su questo punto si tornerà nella conclusione del presente paragrafo).

Le attività aziendali maggiormente esposte al rischio di commissione di illeciti in relazione ai Reati sopra enucleati sono (cfr. Parte Generale, cap. 4):

- gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo, ambientale, e di ogni altro genere, nonché attività stragiudiziale o procedimenti arbitrali in cui sia parte la Pubblica Amministrazione;
- gestione dei rapporti con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- gestione dei rapporti con il Garante della privacy;
- vendita di spazi pubblicitari alla P.A., ed in genere negoziazione/ stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici;
- gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di certificazioni di messa a norma, agibilità locali o altre questioni inerenti la materia urbanistico edilizia, la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 626/94) e il rispetto di quanto previsto in materia da leggi e regolamenti;
- rapporti con Enti Previdenziali e P.A. relativi alla gestione del personale, ed in genere ogni eventuale rapporto con la P.A. inerente la Direzione Personale (formazione del personale, richiesta di finanziamenti, sgravi, agevolazioni, stipula di convenzioni relative all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata etc.);
- gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di licenze o autorizzazioni amministrative;
- gestione di eventuali accertamenti/ ispezioni, etc. ..., in materia fiscale, previdenziale, della sicurezza sul lavoro, urbanistico-edilizia, ed in genere di ogni attività ispettiva posta in essere dalla P.A..

Anche per questa seconda categoria di Reati, all'ente si applicherà una sanzione pecuniaria commisurata alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'afflittività. E' prevista una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno economico di particolare gravità. Sono inoltre previste sanzioni interdittive a carico dell'ente.

2. Funzione della Parte Speciale - Prima Sezione

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali e dai Dipendenti Logos Soc. Coop. , nonché dai suoi Consulenti e Collaboratori come già definiti nella Parte Generale.

Nell'ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione.

Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di:

a) indicare le procedure che gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e Collaboratori di Logos Soc. Coop. sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3. Processi Sensibili nei rapporti con la P.A.

I principali Processi Sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di Reati contro la P.A. sono i seguenti (cfr. Parte Generale, cap. 5, e Parte Speciale – Sezione Prima, cap. 1):

- Investimenti per la produzione, ricerca ed innovazione tecnologica, formazione finanziata del personale, ed in genere, ogni attività che preveda la erogazione di finanziamenti e/o il godimento di benefici a carico dei bilanci della P.A.;
- gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo, ambientale, e di ogni altro genere, nonché attività stragiudiziale o procedimenti arbitrali in cui sia parte la Pubblica Amministrazione; Investimenti per adeguamenti alla normativa in materia ambientale;
- gestione dei rapporti con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- gestione dei rapporti con il Garante della Privacy;
- vendita di spazi pubblicitari alla P.A., ed in genere negoziazione/stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici;
- gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di certificazioni di messa a norma, agibilità locali o altre questioni inerenti la materia urbanistico edilizia, la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 626/94) e il rispetto di quanto previsto in materia da leggi e regolamenti;
- rapporti con Enti Previdenziali e P.A. relativi alla gestione del personale, ed in genere ogni eventuale rapporto con la P.A. inerente la Direzione Personale (formazione del personale, richiesta di finanziamenti, sgravi, agevolazioni, stipula di convenzioni relative all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata etc.);

- gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di licenze o autorizzazioni amministrative;
- gestione di eventuali accertamenti/ ispezioni, etc. ..., in materia fiscale, previdenziale, della sicurezza sul lavoro, urbanistico-edilizia, ed in genere di ogni attività ispettiva posta in essere dalla P.A..

4. Regole generali

4.1 Il sistema in linea generale

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai principi generali ed alle politiche del Gruppo, nonché alle regole contenute nel Modello e nelle procedure attuative dello stesso.

A tale proposito la Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, etc.) improntati a principi generali di:

a) conoscibilità all'interno della Società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società del Gruppo);

b) delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;

c) descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

d) Individuazione all'interno di ciascun processo, del soggetto che lo promuove (impulso decisionale), del soggetto che lo esegue e lo conclude, e del soggetto che lo controlla;

e) adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura;

f) esclusione di sistemi premianti a favore dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna basati su livelli di *performance* difficilmente raggiungibili e/o esterni ai dati previsionali elaborati dalla Società.

4.2 Il sistema di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (evidenza e tracciabilità delle Operazioni Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

a) tutti coloro (compresi anche i Dipendenti, i Consulenti, i Collaboratori o gli organi sociali di altre società del Gruppo) che intrattengano per conto di Logos Soc. Coop. rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso e, ove necessario, di apposita procura;

b) le deleghe coniugano ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nella struttura aziendale e vengono aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;

c) ciascuna delega definisce in modo specifico ed inequivocabile:

- i poteri del delegato
- il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;

d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione debbono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;

e) il delegato dispone di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

f) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto di incarico, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del budget e degli eventuali extrabudget e dai processi di monitoraggio delle Operazioni Sensibili da parte di funzioni diverse;

g) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;

h) una procedura *ad hoc* deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, cessazione e/o risoluzione del contratto, etc.).

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e della loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

4.3 Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia agli Organi Sociali di Logos Soc. Coop. sia ai Dipendenti – in via diretta - sia ai Consulenti e ai Collaboratori in forza di apposite pattuizioni contrattuali.

E' fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione della Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto (coerentemente con i principi del Codice Etico) in particolare di:

a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;

b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere

iniziative di carattere benefico o culturale, o la *brand image* della Società o del Gruppo. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV;
c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, contratti, etc.) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
d) effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e dei Collaboratori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
e) riconoscere compensi in favore dei Consulenti e dei Collaboratori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
f) effettuare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

5. Procedure specifiche

5.1 Procedure specifiche generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente cap. 4, devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del Modello. Tali norme di comportamento devono essere rispettate nell'esplicazione dell'attività di Logos Soc. Coop. sia in territorio italiano, sia eventualmente all'estero.
1. Agli Organi Sociali, Dipendenti, Consulenti e Collaboratori che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto di Logos Soc. Coop. deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Società (con apposita delega per i membri degli Organi Sociali e per i Dipendenti – anche tramite il responsabile, individuato in base al sistema delle comunicazioni organizzative, ovvero nel relativo contratto di servizio o di consulenza o di partnership per gli altri soggetti destinatari del Modello). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati al precedente cap. 4.2;
2. I contratti tra Logos Soc. Coop. ed i Consulenti e Collaboratori che abbiano, anche potenzialmente, impatto sui Processi Sensibili devono essere definiti per scritto in tutte le loro condizioni e termini e devono contenere clausole standard, definite di comune accordo dall'OdV e dalla funzione Legale e Societario della Società al fine di garantire il rispetto del D.Lgs. 231/2001;
3. Nessun pagamento oltre Euro 500 può essere effettuato in contanti, salvo casi di comprovate necessità operative;
4. Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di contributi, finanziamenti, ed in genere di benefici a carico di bilanci pubblici, devono contenere solo elementi veritieri e, l'impegno della Società, in caso di ottenimento degli stessi, all'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti secondo le finalità previste dalla specifica normativa di riferimento. In ogni caso, ciascuna delle dichiarazioni di cui al presente capo, ivi incluse le autocertificazioni ammesse dalla legge o dai bandi, debbono essere corredate da documentazione idonea ad attestarne la veridicità, anche se eventualmente non richiesta dal destinatario di tali dichiarazioni;
5. Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle attività di cui al precedente punto 5 (presentazione di istanze, procedure di rendicontazione, gestione ed amministrazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
6. Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alla D.Lgs. 81/2008, verifiche tributarie, INPS, etc.) debbono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati, dando avviso dell'avvio dell'ispezione/accertamento alla Direzione Generale o alla funzione aziendale da questa delegata, ed all'OdV. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

6. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale), l'OdV effettua periodicamente (cfr. capitolo 9 della Parte Generale) controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, continuità del *reporting* verso gli organi deputati, ecc.).
E' altresì compito dell'OdV:
a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni operative relative a:
- l'adozione di procedure organizzative nel rispetto dei principi generali e delle caratteristiche di cui al cap. 4.1;
- gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;
Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.
b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al "responsabile" o ai "sub responsabili";
c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard inserite nei contratti e/o accordi con Consulenti e Collaboratori finalizzate:
- all'osservanza da parte dei medesimi delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001;
- alla possibilità per Logos Soc. Coop. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle relative prescrizioni;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Collaboratori o di Consulenti qualora si accerti la violazione di tali prescrizioni);
d) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) già presenti in Logos Soc. Coop. , con l'introduzione di eventuali accorgimenti utili a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.
A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE – Seconda Sezione
Reati Societari

INDICE
PARTE SPECIALE – Seconda Sezione
1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001)
2. Funzione della Parte Speciale – Seconda Sezione
3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari
4. Regole generali
4.1 Il sistema in linea generale
4.2 Principi generali di comportamento
5. Procedure specifiche
6. I controlli dell'OdV

1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001)
La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati societari. Qui di seguito si descrivono brevemente le singole fattispecie criminose – tutte previste dal codice civile - contemplate nel D.Lgs.231/2001 all'art. 25 ter, introdotto dal D.Lgs. 61/02.

Artt. 2621 e 2622 False comunicazioni sociali
Questo reato, realizzabile dagli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, si perfeziona tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.
Si precisa che:
· la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
· è necessario che sussista l'intenzione di inganna re i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
· le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
· per bilanci si intendono il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, il bilancio straordinario;
· per relazioni si intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge che forniscono una rappresentazione della situazione economica della società;
· per altre comunicazioni sociali devono intendersi le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalle legge;
· la punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;
· in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che singolarmente considerate differiscono in misura non superiore da quella corretta;
· la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
· la condotta di cui all'articolo 2622 c.c., che, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 2621 c.c,. deve cagionare un danno patrimoniale a soci o a creditori, è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate.

Art. 2623 Falso in prospetto
Tale condotta criminosa consiste nell'esporre, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione.
Si precisa che:
· il prospetto deve essere redatto secondo i principi contabili nazionali e i principi comunitari;
· deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
· la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto;
· la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Art. 2624 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione
Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.
Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di Logos Soc. Coop. e i suoi dipendenti potrebbero essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.
Si precisa che:
· la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari delle comunicazioni;
· la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
· per relazione si intende il documento che contiene ed esprime il giudizio della società di revisione sul bilancio d'esercizio o sul bilancio consolidato ovvero che contiene la dichiarazione sull'impossibilità di esprimere il giudizio. Sono compresi, quindi, tutti i documenti attraverso cui si esprime il giudizio su situazioni normativamente predeterminate.

Art. 2625 Impedito controllo
E' reato proprio degli amministratori, ma in base ai principi generali è sempre ipotizzabile il concorso degli *extranei*, e consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Anche in questo caso se la condotta cagiona un danno ai soci si applica una sanzione più grave.
Si precisa che:
· la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari delle comunicazioni;
· sotto il profilo della condotta sarà rilevante anche un comportamento di mendacio oppure di silenzio, o il tacere alcune circostanze se in questo consiste l'idoneo artificio;
· il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, altri organi sociali, la società di revisione o l'OdV.

Art. 2632 Formazione fittizia del capitale
Il reato punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.
Si precisa che:
· con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni;
· con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della società in caso di trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti valori attivi, dopo aver detratto le passività.

Art. 2626 Indebita restituzione dei conferimenti
La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di effettuarli.
Si fa presente che:
· rilevano per la punibilità del reato in questione solo i conferimenti in denaro, crediti, e beni in natura che sono idonei a costituire il capitale sociale;
· per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci;
· sono punibili a titolo di concorso di persone nel reato anche quei soci che hanno svolto un attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

Art. 2627 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve
La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
Si fa presente che:
· la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;
· rileva ai fini della punibilità tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio);
· ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve.

Art. 2628 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, ivi comprese quelle della eventuale società controllante, tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Si fa presente che:
· se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 Operazioni in pregiudizio dei creditori
La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori.
Si fa presente che:
· il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2633 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.
Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2635 Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.

Art. 2636 Illecita influenza sull'assemblea
La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Art. 2637 Aggiotaggio
La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si precisa che:
· Per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto: non sono sufficienti le semplici voci, i c.d. *rumors* e le previsioni soggettive. Si ha una notizia falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
· Non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone
· Affinché il reato sia configurabile non occorre che vi sia stata una reale variazione del titolo, ma è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre tale effetto.
· Per altri artifici si intende "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi".

Art. 2638 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

2. Funzione della Parte Speciale – Seconda Sezione
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali e dai Dipendenti di Logos Soc. Coop. , nonchè dai suoi Consulenti e Collaboratori come già definiti nella Parte Generale.
Nell'ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione.
Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di:
a) indicare le procedure che gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e Collaboratori di Logos Soc. Coop. sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari
I principali Processi Sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di Reati societari sono i seguenti (cfr. Parte Generale, cap. 4):
- predisposizione delle comunicazioni ai soci ed al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio di esercizio, relazione sulla gestione, relazioni periodiche);
- gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine alle comunicazioni a terzi da parte di quest'ultima di dati relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Logos Soc. Coop. ;
- gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie ed informazioni relative al Gruppo (c.d. "*price sensitive*");
- operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;
- predisposizione delle eventuali comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le medesime.

4. Regole generali

4.1 Il sistema in linea generale
Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi 4.2 e 4.3, gli Organi Sociali di Logos Soc. Coop. (e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in termini generali conoscere e rispettare:
1) il Codice Etico;
2) i principi di *Corporate Governance* esistenti in azienda e nel gruppo, che rispecchiano le normative applicabili e le *best practices* internazionali;
3) la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo, ed il sistema di controllo della gestione;
4) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting*, interno e di Gruppo;
5) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

4.2 Principi generali di comportamento
La presente Sezione della Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Logos Soc. Coop. (e dei Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alla funzioni dagli stessi svolte) di:
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001);
- sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione della Parte Speciale.
La presente Sezione della Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:
1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.
Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di *(con riferimento al precedente punto 1):*
a. rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci,

relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
b. omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
(con riferimento al precedente punto 2):
c. restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
d. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
e. acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
f. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
g. procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
(con riferimento al precedente punto 3):
h. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del revisore.
i. determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
(con riferimento al precedente punto 4):
j. omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché omettere la trasmissione dei dati e dei documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
k. esporre nelle comunicazioni e trasmissioni, di cui al capo precedente, fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
l. porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti)

5. Procedure specifiche
Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli Processi Sensibili:

1. Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio, relazioni trimestrali e semestrale)
I suddetti documenti devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali in essere che:
- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

2. Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione da parte di quest'ultima a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Logos Soc. Coop.
Nei rapporti tra Logos Soc. Coop. e i sindaci revisori/revisore esterno, sono adottati i seguenti presidi:
- gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, possono essere attribuiti ai sindaci revisori, o alle società o entità professionali dagli stessi costituiti, solo previa autorizzazione del Presidente della Società.

3. Operazioni relative al capitale sociale
Tutte le operazioni sul capitale sociale di Logos Soc. Coop. e delle società da essa direttamente controllate e/o partecipate, nonché la costituzione di Società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di *Governance* e delle procedure aziendali e di Gruppo all'uopo predisposte.

4. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere
A fianco delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:
- attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sulle regole di *Corporate Governance* e sui reati societari;
- previsione di riunioni periodiche tra Revisore, Consiglio di Amministrazione e l'OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *Corporate Governance*;
- trasmissione ai membri degli Organi Sociali, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione;
- aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa.

6. I controlli dell'OdV
Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli, di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del Modello), l'OdV effettua periodicamente (cfr. cap. 9 Parte Generale) controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di commissione di reati societari, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.
In relazione a tali procedure interne l'OdV cura la stesura, l'emissione ed il costante aggiornamento, di istruzioni standardizzate riferite ai comportamenti da seguire nell'ambito di ciascuna delle attività a rischio individuate dal Modello, provvedendo altresì alla loro conservazione su supporti cartacei o informatici. Oltre a verificare l'effettiva sussistenza ed operatività delle procedure interne previste dal Modello, l'OdV ne deve accertare l'efficacia, al fine della prevenzione dei reati societari descritti al cap. 1 di questa Sezione, attraverso le seguenti attività:
- monitoraggio costante sull'efficacia delle verifiche effettuate e sulla reale funzionalità del sistema di controllo disposto per ogni singolo Processo Sensibile al fine della prevenzione dei reati;

- esame immediato delle segnalazioni ricevute dai differenti organi di controllo o dai responsabili interni nominati per ogni singolo Processo Sensibile, nonché effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni;
- vigilanza sulla concreta autonomia operativa della società di revisione nello svolgimento del proprio compito.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE – Terza Sezione
Reati con finalità di terrorismo e contro la personalità individuale

INDICE
PARTE SPECIALE – Terza Sezione
1. Le fattispecie dei reati con finalità di terrorismo e contro la personalità individuale
1.1 Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
1.2 Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale
2. Funzione della Parte Speciale – Terza Sezione
3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati con finalità di terrorismo e contro la personalità individuale
4. Regole generali
5. Procedure specifiche
6. I controlli dell'OdV

1. Le fattispecie dei reati con finalità di terrorismo e contro la personalità individuale
La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ad alcune determinate fattispecie criminose che nella fase di Identificazione dei Processi Sensibili (cfr. Parte Generale, cap. 3.1) sono stati ritenuti rilevanti unicamente in ordine alla possibile diffusione di messaggi pubblicitari aventi contenuti contrari alla legge (cfr. Parte Generale, cap. 4).
Nel dettaglio, si tratta dei Reati di cui agli artt. 25 quater e 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001, che vengono qui di seguito brevemente descritti.

1.1 Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
L'art. 3 della Legge n. 7/2003 "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*" ha inserito nel *corpus* del D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 quater, a norma del quale l'ente è soggetto a responsabilità anche nel caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
Sono previste sanzioni pecuniarie con il consueto meccanismo delle "quote", e per i casi più gravi sanzioni interdittive, sino alla interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. Le predette sanzioni trovano applicazione anche in relazione alla commissione di delitti che comunque violino quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999. Sotto questo profilo, il catalogo dei Reati è dunque lasciato "aperto": non vi è, infatti, un'elencazione tassativa delle fattispecie, ma una previsione generica di delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali o in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione citata. La principale fattispecie conosciuta dal nostro ordinamento è sicuramente il delitto di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsto dall'art. 270-bis c.p., che punisce:
1. la promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
2. la partecipazione a tali associazioni.
Con le circoscritte eccezioni che verranno illustrate al successivo cap. 3, questa categoria di reati non sembra avere significativa rilevanza per le finalità che il Modello si propone, e ciò anche alla luce: i) della natura dolosa dei reati stessi; ii) del fatto che sembra difficilmente ipotizzabile che la Società possa trarre un interesse o vantaggi di sorta dalla commissione di questo genere di illeciti.

1.2 Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale
La Legge n. 228/2003 rubricata "Misure contro la tratta di persone", ha inserito nel *corpus* del D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 quinquies, a norma del quale l'ente è soggetto a responsabilità anche nel caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di reati "contro la personalità individuale". Le fattispecie criminose che assumono rilievo ai fini del D.Lgs. 231/2001 e del Modello (essendo stato ritenuto non significativo il rischio di commissione degli altri reati astrattamente previsti dal Decreto) sono le seguenti:

Art. 600 *ter.* - Pornografia minorile
Il reato punisce la condotta di chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico e chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, chiunque, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Art. 600 *quater* Detenzione di materiale pornografico
Viene punito chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Art. 600 *quinquies* Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
Viene punito chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

2. Funzione della Parte Speciale – Terza Sezione
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti di Logos Soc. Coop. , nonché dai suoi Consulenti e Collaboratori come già definiti nella Parte Generale.
Nell'ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione.
Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di:
a. indicare le procedure che i Dipendenti, i Consulenti e Collaboratori di Logos Soc. Coop. sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati con finalità di terrorismo e contro la personalità individuale
I principali Processi Sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di Reati in esame sono i seguenti (cfr. Parte Generale, cap. 5):
- eventuale divulgazione di messaggi pubblicitari con contenuti contrari alla legge.
In relazione a detto ambito, l'attività di Logos Soc. Coop. si esplica essenzialmente mediante:
1. La divulgazione di messaggi di pubblicità radiofonica, televisiva, via internet, ed altri canali di comunicazione. In tali ipotesi, l'attribuzione delle responsabilità in ordine al controllo di legittimità e conformità alla linea editoriale, e ad ogni altro adempimento connesso alla diffusione del materiale pubblicitario, costituisce oggetto di specifiche pattuizioni contrattuali;
2. La divulgazione di messaggi di pubblicità che viene diffusa nell'ambito delle riviste del settore.

4. Regole generali
Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate al successivo cap. 5, i Dipendenti i Consulenti ed i
Collaboratori devono conoscere e rispettare:
· la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della società, ed il sistema di controllo della gestione;
· in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

5. Procedure specifiche
Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli Processi Sensibili:

Divulgazione di pubblicità
I contratti, le convenzioni, ed ogni altro atto negoziale che disciplini la raccolta e l'acquisizione di pubblicità destinata ad essere divulgata tramite i mezzi di comunicazione di massa, ivi comprese le trasmissioni via cavo e via satellite, reti radiofoniche, internet, etc. ..., deve espressamente prevedere su quale delle parti contrattuali incomba l'onere di effettuare, prima della loro divulgazione, un controllo di legittimità sul contenuto dei messaggi pubblicitari.

L'attività di controllo di Logos Soc. Coop., in relazione alle diverse tipologie di materiale pubblicitario è demandata alla Direzione Generale, o dirigente della Società all'uopo delegato, provvederà a designare la funzione responsabile che dovrà garantire:
- l'evidenza e la tracciabilità all'interno del processo del soggetto responsabile e del soggetto che materialmente esegue il controllo e lo conclude con relativa verifica di conformità;
- un adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura.

6. I controlli dell'OdV
Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli, di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente (cfr. cap. 9 Parte Generale) controlli a campione diretti a verificare la corretta applicazione delle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.
In relazione a tali procedure interne l'OdV cura la stesura, l'emissione ed il costante aggiornamento, di istruzioni standardizzate riferite ai comportamenti da seguire nell'ambito di ciascuna delle attività a rischio individuate dal Modello, provvedendo altresì alla loro conservazione su supporti cartacei o informatici.
Oltre a verificare l'effettiva sussistenza ed operatività delle procedure interne previste dal Modello, l'OdV ne deve accertare l'efficacia, al fine della prevenzione di possibili reati mediante la diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso le seguenti attività:
- monitoraggio periodico sull'efficacia delle verifiche effettuate e sulla reale funzionalità del sistema di controllo disposto per ogni singolo Processo Sensibile al fine della prevenzione dei reati;
- esame immediato delle segnalazioni ricevute dai differenti organi di controllo o dai responsabili interni nominati per ogni singolo Processo Sensibile, nonché effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni;
A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE – Quarta Sezione
Reati in materia di salute e sicurezza

INDICE
PARTE SPECIALE – Quarta Sezione
1. Le fattispecie dei reati in materia di salute e sicurezza
2. Sanzioni per le imprese
3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati in materia di salute e sicurezza
4. Regole generali
5. Procedure specifiche
6. I controlli dell'OdV

1. Le fattispecie dei reati in materia di salute e sicurezza.
L'articolo 9 della Legge 3 agosto 2007, n.123 ("*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*"), introducendo l'art. 25- septies nel Decreto, ne ha esteso il campo di applicazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'Igiene e della Salute sul Lavoro.
Sulla base del Codice Penale, le lesioni personali si definiscono gravi quando dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, o una incapacità di svolgimento delle normali occupazioni, per un tempo superiore ai 40 giorni, ovvero quando il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Le lesioni vengono reputate gravissime, quando dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, ovvero la perdita di un senso, di un arto, una mutilazione che renda l'arto inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, una deformazione o lo sfregio permanente del viso, ovvero una permanente e grave incapacità di mettersi in relazione con altri.
Con le nuove disposizioni in materia di Sicurezza, dunque, per la prima volta viene prevista la responsabilità delle Imprese per reati di natura colposa commessi da Soggetti che operano all'interno delle Imprese stesse.
Gli operatori si sono interrogati su come coordinare questa responsabilità col principio contenuto nell'articolo 5 del Decreto, che subordina, come ricordato, la possibilità di sanzionare l'Impresa al fatto che questa tragga un interesse o un vantaggio dall'evento criminoso.
Il criterio dell' "interesse" risulterebbe incompatibile con i reati di natura colposa, in quanto tali reati derivano da un comportamento consapevole dell'agente, ma non intenzionale (ovvero dovuto esclusivamente a negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o disciplina) e perciò non possono essere finalizzati al perseguimento di un interesse.
Pertanto, nelle ipotesi di lesione colposa grave o gravissima o di omicidio colposo, la responsabilità per l'Impresa sarebbe configurabile solo se dal fatto illecito essa ne abbia tratto un vantaggio, che, nel caso di specie, potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di tempi o di costi (ad esempio, relativamente a spese per strumenti di protezione o per manutenzione). E' opportuno precisare che si tratta comunque di un criterio interpretativo della sola Dottrina, anche se dominante.

2. SANZIONI PER LE IMPRESE
Per tutti i reati ricompresi nel Decreto, e quindi anche per i reati in materia di Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro, in aggiunta alle responsabilità individuali del Soggetto che ha commesso l'illecito, sono previste sanzioni interdittive e pecuniarie per l'Impresa.
Le prime possono consistere, per un periodo che può variare tra i tre mesi ed un anno, in:
- interdizione dell'esercizio dell'attività;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Alle citate sanzioni interdittive si aggiungono (art. 25 septies del Decreto) sanzioni pecuniarie espresse in quote, nella misura sinteticamente riportata nella Tabella a pag. 6. In merito, si segnala che, ai sensi dell'art. 10 del Decreto, l'importo di una quota varia da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1549,37, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali della società.
L'art. 23-ter del Decreto inoltre prevede la possibilità di aumentare fino ad un terzo la sanzione pecuniaria, qualora la Società abbia conseguito un rilevante vantaggio dalla commissione dei reati elencati.
Secondo quanto disposto dall'art. 12 del Decreto, invece, la sanzione pecuniaria può essere ridotta:
- della metà, se dal fatto illecito deriva un vantaggio minimo per l'Impresa,
- di un terzo nel caso in cui l'Impresa elimini le conseguenze dannose del reato o si adoperi in tal senso, ovvero abbia adottato e reso operativo un Modello Organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi.

Delitti colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e di tutela dell'igiene sui luoghi di lavoro Sanzione pecuniaria
Omicidio colposo commesso nelle/i seguenti Imprese/Impianti (definiti dall'art. 55, co. 2 del D.Lgs. 81/08): 1) aziende soggette alla normativa "Seveso" (D.Lgs. 334/99 e s.m.i.) tenute all'obbligo di notifica o rapporto; 2) centrali termoelettriche;
3) impianti nucleari di cui agli artt. 7 e 28 del D.Lgs. 230/1995 e installazioni di deposito o smaltimento di rifiuti radioattivi di cui all'art. 33 dello stesso D.Lgs;
4) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
5) industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
6) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) (un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;) e d) (agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche) da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
7) cantieri temporanei o mobili caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. 1000 quote (da 258.000 € a 1.549.000 €) Omicidio colposo in Imprese diverse da quelle del punto precedente Da 250 a 500 quote (da 64.500 € a 774.500 €) Lesioni personali colpose gravi o gravissime Fino a 250 quote (64.500 €)

RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 3 agosto 2007, n.123 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia
Art. 9. Modifica del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente:
"Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) –
1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno".

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle Imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

Art. 300. Modifiche al D.Lgs. 231/2001
1. L'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' sostituito dal seguente:
«Art. 25-*septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).*-
1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.».

Codice Penale
Art. 43 - Elemento psicologico del reato
Il delitto:
è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

Art. 583 - Circostanze aggravanti
La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

Art. 589 - Omicidio colposo
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una opiù persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 - Lesioni personali colpose
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per
le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona off esa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati sulla salute e sicurezza
I principali Processi Sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di Reati in esame sono quelli di cui ai riferimenti normativi del capitolo precedente.

4. Regole generali
Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate al successivo cap. 5, i Dipendenti i Consulenti ed i Collaboratori devono conoscere e rispettare:
· la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della società, ed il sistema di controllo della gestione;
· in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

5. Procedure specifiche
Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli Processi Sensibili.

6. I controlli dell'OdV
Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli, di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente (cfr. cap. 9 Parte Generale) controlli a campione diretti a verificare la corretta applicazione delle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.
In relazione a tali procedure interne l'OdV cura la stesura, l'emissione ed il costante aggiornamento, di istruzioni standardizzate riferite ai comportamenti da seguire nell'ambito di ciascuna delle attività a rischio individuate dal Modello, provvedendo altresì alla loro conservazione su supporti cartacei o informatici.
Oltre a verificare l'effettiva sussistenza ed operatività delle procedure interne previste dal Modello, l'OdV ne deve accertare l'efficacia, al fine della prevenzione di possibili reati mediante la diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso le seguenti attività:
- monitoraggio periodico sull'efficacia delle verifiche effettuate e sulla reale funzionalità del sistema di controllo disposto per ogni singolo Processo Sensibile al fine della prevenzione dei reati;
- esame immediato delle segnalazioni ricevute dai differenti organi di controllo o dai responsabili interni nominati per ogni singolo Processo Sensibile, nonché effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni;
A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE – Quinta Sezione
Reati in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo

INDICE
PARTE SPECIALE – Quinta Sezione
1. Le fattispecie dei reati in materia di antiriciclaggio
2. Riepilogo delle sanzioni penali ed amministrative
3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati in materia di antiriciclaggio
4. Regole generali
5. Procedure specifiche
6. I controlli dell'OdV

1. Le fattispecie dei reati in materia di antiriciclaggio
Il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo non è sempre lo stesso. Secondo un approccio basato sul rischio, vi sono casi in cui si applicano obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela e casi in cui il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è maggiore, per cui, fermo restando che è indispensabile stabilire l'identità ed il profilo economico di tutti i clienti, sono necessarie procedure d'identificazione e di verifica dell'identità dei clienti particolarmente rigorose. Ciò vale in particolare per i rapporti d'affari con persone che ricoprono o che hanno ricoperto cariche pubbliche specie nei paesi in cui la corruzione è fenomeno diffuso. Tali rapporti possono, infatti, esporre il settore finanziario a notevoli rischi di reputazione e/o legali. L'articolo 28 della III Direttiva recepito dall'art. 46 del D.Lgs. 231/07, richiede che gli enti e le persone soggetti alla direttiva nonché i loro amministratori e dipendenti non possano comunicare al cliente interessato o a terzi che sono state trasmesse informazioni in applicazione della norma o che è in corso o può essere svolta un'inchiesta in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
La normativa richiede che siano svolti dei controlli da parte delle autorità di vigilanza di settore, nell'ambito delle rispettive competenze, per la verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Il controllo, in particolare, si deve rivolgere alle procedure di adeguata verifica del cliente, alla registrazione e conservazione delle informazioni, alla rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette. I controlli devono essere svolti con continuità, anche su base periodica o con riguardo a casi specifici. L'estensione e la periodicità dei controlli sono commisurate anche alle dimensioni e all'articolazione della struttura organizzativa e dell'attività svolta.
Devono essere adottate misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle presente normativa, affinché tali soggetti siano in grado di adoperare le informazioni in proprio possesso per avere un'adeguata conoscenza della clientela ed evidenziare situazioni di sospetto. La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità e deve essere finalizzata a far riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. A tal fine, le autorità competenti, in particolare l'UIF, la Guardia di finanza e la DIA devono fornire informazioni aggiornate circa le prassi eseguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.
La novità più significativa della III Direttiva antiriciclaggio è data dal mutato approccio: l'attenzione è rivolta non solo ai soggetti che riciclano denaro, ma anche a quelli che finanziano il terrorismo. Ciò comporterà l'introduzione di misure di prevenzione volte a contrastare sia la manipolazione di fondi di provenienza criminosa (denaro sporco), sia la raccolta di beni o di denaro di matrice lecita (denaro pulito).
Nelle sue considerazioni iniziali, infatti, si afferma che sfruttare il sistema finanziario per trasferire fondi di provenienza criminosa o anche denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo ne minaccia chiaramente l'integrità, il funzionamento regolare, la reputazione e la stabilità.
Le PEPs, per la III Direttiva antiriciclaggio, sono le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami. L'art. 1 dell'allegato tecnico al d. lgs. 231/07 elenca quali persone fisiche sono considerate delle PEP.
La III Direttiva, infine, espressamente richiede che gli enti creditizi e finanziari debbano disporre di sistemi che consentano loro di rispondere pienamente e rapidamente a qualsiasi domanda di informazioni dell'UIC o di qualsiasi altra autorità volta a determinare se mantengano o abbiano mantenuto nel corso degli ultimi cinque anni un rapporto d'affari con determinate persone fisiche o giuridiche e quale sia o sia stata la natura di tale rapporto. Gli Stati membri, a loro volta, devono essere in grado di valutare l'efficacia dei loro sistemi per combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, producendo statistiche complete sulle questioni rilevanti per la misurazione dell'efficacia di tali sistemi.

2. Riepilogo delle sanzioni penali e amministrative nella nuova normativa antiriciclaggio *(Decreto Legislativo 21.11.2007 n. 231 - G.U. 290 del 14.12.2007 S. O. n. 268) (entrato in vigore il 29.12.2007, salvo deroghe specifiche)*
Logos Soc. Coop. rev3 11-07-2013
Il D.Lgs. 231/2007 attua dal 29 dicembre 2007 una rivoluzione in campo sanzionatorio, rispetto alla normativa previgente. Sono state aumentate le tipologie sanzionabili in relazione, anche, ai più numerosi **adempimenti antiriciclaggio**, arrivando fino a **dodici fattispecie penalmente rilevanti** (con dieci ipotesi delittuose e due reati contravvenzionali) e **a ventuno illeciti amministrativi**, con un deciso inasprimento delle sanzioni pecuniarie, praticamente generalizzato, oltre alla sanzione prevista per la mancata osservazione della normativa sulla Privacy. I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio sono tenuti ad osservare nel trattamento dei dati dei clienti le previsioni di cui al Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003), ed in particolare a rilasciare loro l'informativa idonea ad assolvere gli obblighi di cui all'art. 13 dello stesso Codice, specificando altresì che il trattamento dei dati, da parte dello Studio, avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio.
Un reato contravvenzionale, previsto nella precedente normativa, è stato **depenalizzato** e riguarda **l'omessa istituzione dell'Archivio Unico Informatico** che fino al 28 dicembre 2007 era sanzionata con l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da € 5.164,57 ed € 25.822,84. In merito alla procedura di applicazione delle sanzioni amministrative, si prevede che per le stesse **si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689,** ma il **pagamento in misura ridotta** (doppio del minimo o un terzo del massimo), previsto dall'art. 16, si applica solo per le violazioni relative al divieto di uso di denaro contante e titoli al portatore ovvero di mancata apposizione della clausola di non trasferibilità, se obbligatoria il cui **importo non sia superiore a 250.000 euro.**
(1)Legge 689/81 - Art. 16 - **Pagamento in misura ridotta** - E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento in misura ridotta (oblazione) non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione della stessa natura, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.
Un'importante **novità** è la specifica sanzione penale di tipo contravvenzionale **comminabile al cliente del professionista** qualora non fornisca o fornisca false informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; naturalmente il professionista che possa dimostrare che la sua violazione sia determinata dall'altrui inganno, non subirà alcuna conseguenza sanzionatoria, come previsto dall'art. 48 del Codice Penale:
C.P. Art. 48: Le disposizioni (....) si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo.

L'**accertamento** e la **contestazione** degli illeciti di natura amministrativa sono affidati all'UIF, alle autorità di vigilanza, alla Guardia di Finanza e alla DIA, ognuno per i propri compiti e attribuzioni, mentre l'**irrogazione delle sanzioni** amministrative è di competenza del **Ministero dell'Economia e delle Finanze** (MEF), che provvede con decreto e, per alcuni soggetti e per specifiche violazioni, provvedono la **Banca d'Italia**, la **Consob** e il **Ministero delle Attività Produttive**, oltre al **Garante per la Privacy.**
La procedura per l'**irrogazione delle sanzioni penali** è disciplinata dal codice di procedura penale, mentre alle violazioni di natura amministrativa si applica, come già detto, la procedura prevista dalla legge-689/1981.
La suddetta legge prescrive che la violazione, quando è possibile, deve essere **contestata immediatamente** sia al trasgressore sia alla persona coobbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è stato possibile eseguire la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di **novanta giorni** e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Il mancato rispetto del termine prescritto comporta l'**estinzione dell'obbligazione** di pagare la somma dovuta per la violazione e la decadenza per l'amministrazione dal diritto di esigere la sanzione pecuniaria. Il soggetto che ha accertato la violazione antiriciclaggio deve inviare il relativo verbale al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) competente, come già detto, per l'irrogazione delle sanzioni. L'autore della violazione può entro **trenta giorni** (sessanta se residente all'estero) dalla contestazione presentare memorie difensive e chiedere un'audizione personale.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze dopo aver sentito gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed analizzato i documenti inviati e gli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento circa la sussistenza dell'illecito emette il decreto con il quale irroga la sanzione pecuniaria e ne ingiunge il pagamento; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione e la comunica all'organo che ha redatto il rapporto.
Competente per decidere dell'**opposizione all'ingiunzione** di pagamento delle sanzioni è **il Tribunale e non il Giudice di Pace**, trattandosi di norme di tipo valutario (Cass. Sez. 2, sentenza n. 11408 del 16/05/2006).
Si elencano di seguito le sanzioni, sia penali sia amministrative, rimandando ad una successiva pubblicazione l'approfondimento per l'analisi giuridica dettagliata di ogni singola sanzione, con appunti di prassi e giurisprudenza, e con la spiegazione completa e dettagliata della procedura di accertamento, irrogazione e contestazione delle sanzioni amministrative, secondo la legge 689/1981, le cui disposizioni, come si è già avuto modo di sottolineare, sono applicabili anche a quelle previste dalla normativa antiriciclaggio.

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
I principali Processi Sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di Reati in esame sono i seguenti (cfr. Parte Generale, cap. 5):
- pagamenti e riscossioni di denaro;
- modalità di pagamento e riscossione;
In relazione a detto ambito, l'attività di Logos Soc. Coop. si esplica essenzialmente mediante:
- Verifica dei pagamenti e delle riscossioni e relative modalità

4. Regole generali
Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate al successivo cap. 5, i Dipendenti i Consulenti ed i Collaboratori devono conoscere e rispettare:
· la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della società, ed il sistema di controllo della gestione;
· in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

5. Procedure specifiche
Al fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli Processi Sensibili.

6. I controlli dell'OdV
Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli, di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente (cfr. cap. 9 Parte Generale) controlli a campione diretti a verificare la corretta applicazione delle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.
In relazione a tali procedure interne l'OdV cura la stesura, l'emissione ed il costante aggiornamento, di istruzioni standardizzate riferite ai comportamenti da seguire nell'ambito di ciascuna delle attività a rischio individuate dal Modello, provvedendo altresì alla loro conservazione su supporti cartacei o informatici.
Oltre a verificare l'effettiva sussistenza ed operatività delle procedure interne previste dal Modello, l'OdV ne deve accertare l'efficacia, al fine della prevenzione di possibili reati mediante la diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso le seguenti attività:
- monitoraggio periodico sull'efficacia delle verifiche effettuate e sulla reale funzionalità del sistema di controllo disposto per ogni singolo Processo Sensibile al fine della prevenzione dei reati;
- esame immediato delle segnalazioni ricevute dai differenti organi di controllo o dai responsabili interni nominati per ogni singolo Processo Sensibile, nonché effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni;
A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE – Sesta Sezione
Reati in materia di ambiente

INDICE
PARTE SPECIALE – Sesta Sezione
1. Le fattispecie dei reati in materia di ambiente
2. Sistema sanzionatorio
3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati in materia di ambiente
4. Regole generali
5. Procedure specifiche
6. I controlli dell'OdV

1. Le fattispecie dei reati in materia di ambiente
In merito alle questioni ambientali sono state evidenziate delle possibili azioni a rischio di sanzioni penali nella gestione dei rifiuti e degli scarichi idrici/smaltimento in fognatura di rifiuti allo stato liquido. Le eventuali emissioni acustiche tali da provocare un inquinamento e/o disturbo sono passibili solo di sanzioni amministrative. Non si evidenziano particolari criticità su emissioni in atmosfera o inquinamenti da campi elettromagnetici.
Inoltre, in seguito ad eventuali incidenti con sversamento di sostanze potenzialmente inquinanti su suolo, sottosuolo e acque, si dovrà procedere con comunicazioni alle autorità preposte come da art. 242 del D.Lgs. 152/2006.
Di seguito vengono riportati gli articoli del D.Lgs. 152/2006 relativi alle sanzioni succitate, riportando anche le sanzioni amministrative a cui si potrebbe più facilmente incorrere.

2. SISTEMA SANZIONATORIO
Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata e divieto di miscelazione (art. 256)
In caso di conferimento di rifiuti a terzi (diversi dal servizio pubblico), il produttore o il detentore dei rifiuti ha l'obbligo di accertarsi che chi li riceve sia regolarmente autorizzato (ovviamente per quel tipo di rifiuti); altrimenti, in caso di smaltimento o recupero senza autorizzazione (o iscrizione), si applicheranno le sanzioni non solo all'autore materiale dell'illecito ma anche, per concorso, al soggetto che gli abbia consegnato i rifiuti per lo smaltimento o per il recupero senza alcuna verifica sul possesso della prescritta autorizzazione (o iscrizione) in capo al destinatario. Le sanzioni previste sono:
a) Pena dell'arresto da 3 mesi a 1 anno con l'ammenda da 2.600 € a 26.000 € se si tratta di rifiuti non pericolosi
b) Pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni con l'ammenda da 2.600 € a 26.000 € se si tratta di rifiuti pericolosi
Le pene sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni.
Inoltre, chiunque effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui alla lettera (b).

Violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri e dei formulari (art. 258)
[1] I soggetti che non presentino, o che presentino in modo incompleto o inesatto la comunicazione al catasto dei rifiuti (MUD), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 € a 15.500 €; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 € a 160 € [2] Chiunque omette di tenere, ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 € a 15.500 €. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 € a 93.000 €, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore (le sanzioni si riducono per imprese con meno di 15 dipendenti) [3] Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario, ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.600 €. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale per i rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.
[4] Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa da 260 € a 1.550 €. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nel caso di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri e del formulario.
La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è:
- esclusa in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta
- limitata in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero e/o smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto la quarta copia del formulario controfirmata e datata in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, o che alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.

Altre SANZIONI PENALI (scarichi)
- Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
Se si tratta di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena e' dell'arresto da tre mesi a tre anni.
- Chiunque effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente e' punito con l'arresto fino a due anni.
- Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 e' punito con la pena di cui al comma 3.

- Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati in materia di ambiente
I principali Processi Sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di Reati in esame sono i seguenti (cfr. Parte Generale, cap. 5):
- gestione dei rifiuti e degli scarichi idrici/smaltimento in fognatura di rifiuti allo stato liquido

4. Regole generali
Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate al successivo cap. 5, i Dipendenti i Consulenti ed i Collaboratori devono conoscere e rispettare:
· la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della società, ed il sistema di controllo della gestione;
· in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

5. Procedure specifiche
Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli Processi Sensibili.

6. I controlli dell'OdV
Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli, di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente (cfr. cap. 9 Parte Generale) controlli a campione diretti a verificare la corretta applicazione delle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.
In relazione a tali procedure interne l'OdV cura la stesura, l'emissione ed il costante aggiornamento, di istruzioni standardizzate riferite ai comportamenti da seguire nell'ambito di ciascuna delle attività a rischio individuate dal Modello, provvedendo altresì alla loro conservazione su supporti cartacei o informatici.
Oltre a verificare l'effettiva sussistenza ed operatività delle procedure interne previste dal Modello, l'OdV ne deve accertare l'efficacia, al fine della prevenzione di possibili reati mediante la diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso le seguenti attività:
- monitoraggio periodico sull'efficacia delle verifiche effettuate e sulla reale funzionalità del sistema di controllo disposto per ogni singolo Processo Sensibile al fine della prevenzione dei reati;
- esame immediato delle segnalazioni ricevute dai differenti organi di controllo o dai responsabili interni nominati per ogni singolo Processo Sensibile, nonché effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni;
A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

INDICE
PARTE SPECIALE – Settima Sezione
1. L'obbligo dell'azienda in materia di privacy
2. Processi Sensibili nell'ambito dei reati in materia di privacy
3. Regole generali
4. Procedure specifiche
5. I controlli dell'OdV

1. L'obbligo dell'azienda in materia di privacy
È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata dei dipendenti e dei collaboratori.
L'azienda s'impegna a tutelare i dati personali acquisiti, custoditi e trattati nell'ambito delle attività di gestione, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in merito e secondo le direttive impartite dai rappresentanti aziendali appositamente individuati.
Sono adottate tutte le misure idonee ad evitare i rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente individuati. In particolare ai dipendenti non espressamente autorizzati, nelle forme e nei termini di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, è vietato conoscere, registrare, trattare e divulgare i dati personali di altri dipendenti o di terzi.
Il trattamento di dati personali dovrà comunque, (ex art 23 D.lgs. 196/03), e salvo le eccezioni previste dalla legge, sempre essere preceduto dal consenso espresso dall'interessato, rilasciato in seguito a specifica informativa così come disposto dall'art. 13 D.lgs. 196/03.
Ai trasgressori si applicheranno le sanzioni amministrative disciplinate dal D.lgs. 196/03 artt. 161 e segg. e penali artt. 167 e segg. nonché le sanzioni disciplinari previste dal CCNL e dai regolamenti per la tutela del patrimonio aziendale.
La tutela della privacy all'interno di Istituto Giordano è disciplinata dal Documento Programmatico Sulla Sicurezza redatto in base alle disposizioni di cui al punto 19 del Disciplinare tecnico in materia di Misure minime di sicurezza del Codice in materia di dati personali (Dls n.196 del 30 Giugno 2003).

2. Processi Sensibili nell'ambito dei reati in materia di privacy
I principali Processi Sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di Reati in esame sono i seguenti (cfr. Parte Generale, cap. 5):
- eventuale divulgazione di dati personali non previamente autorizzata.

3. Regole generali
Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate al successivo cap. 5, i Dipendenti i Consulenti ed i Collaboratori devono conoscere e rispettare:
· la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della società, ed il sistema di controllo della gestione;
· in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

4. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli Processi Sensibili.

5. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli, di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente (cfr. cap. 9 Parte Generale) controlli a campione diretti a verificare la corretta applicazione delle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

In relazione a tali procedure interne l'OdV cura la stesura, l'emissione ed il costante aggiornamento, di istruzioni standardizzate riferite ai comportamenti da seguire nell'ambito di ciascuna delle attività a rischio individuate dal Modello, provvedendo altresì alla loro conservazione su supporti cartacei o informatici.

Oltre a verificare l'effettiva sussistenza ed operatività delle procedure interne previste dal Modello, l'OdV ne deve accertare l'efficacia, al fine della prevenzione di possibili reati mediante la diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso le seguenti attività:

- monitoraggio periodico sull'efficacia delle verifiche effettuate e sulla reale funzionalità del sistema di controllo disposto per ogni singolo Processo Sensibile al fine della prevenzione dei reati;
- esame immediato delle segnalazioni ricevute dai differenti organi di controllo o dai responsabili interni nominati per ogni singolo Processo Sensibile, nonché effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni;

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE – Ottava Sezione
Reati in materia informatica

INDICE
PARTE SPECIALE – Ottava Sezione
1. Le fattispecie dei reati in materia di informatica
2. Processi Sensibili nell'ambito dei reati in materia di informatica
3. Regole generali
4. Procedure specifiche
5.I controlli dell'OdV

1. Le fattispecie dei reati in materia di informatica
Il termine indica in genere qualsiasi reato o violazione del codice civile o penale in cui il ricorso alla tecnologia informatica sia stato un fattore determinante per il compimento dell'atto. In realtà occorrerebbe attuare una distinzione tra reati telematici veri e propri (ovvero crimini impossibili da attuare senza l'ausilio delle tecnologie informatiche) ed i crimini cosiddetti tradizionali o convenzionali in cui l'uso delle tecnologie è solo un supporto in più per il raggiungimento dello scopo. In quest'ultimo caso la normativa è preparata ad affrontarli con la legislazione vigente. Nel caso di reati informatici e telematici veri e propri il riscontro normativa non sempre trova risposte chiare e facilmente adattabili alla nuova realtà tecnologica per tali violazioni.
Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni dipendente e collaboratore è tenuto ad adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici.

REATI INFORMATICI
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.)
Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Il legislatore vuole assicurare la protezione del «domicilio informatico», quale spazio ideale, ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici, di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto. La norma, peraltro, non si limita a tutelare i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nel diritto di escludere gli altri da questo domicilio, quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non, dell'utente, La conseguenza è che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati tanto se il titolare del diritto di esclusiva è persona fisica, quanto se sia persona giuridica o altro ente.
Il delitto, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, e quindi con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi una effettiva lesione alla stessa.
Per «sistema informatico» deve intendersi un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione, anche parziale, di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate per mezzo di un'attività di codificazione e decodificazione dalla registrazione o memorizzazione, attraverso impulsi elettronici, su supporti adeguati, di «dati». Per «dati», poi, si intendono rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli («bit»), in combinazione diverse; dall'elaborazione automatica dei dati si generano «informazioni», costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.
Ben possono concorrere i reati di accesso abusivo ad un sistema informatico e di frode informatica, in quanto si tratta di reati totalmente diversi, il secondo dei quali postula necessariamente la manipolazione del sistema, elemento costitutivo non necessario per la consumazione del primo: la differenza fra le due ipotesi criminose si ricava, inoltre, dalla diversità dei beni giuridici tutelati, dall'elemento soggettivo e dalla previsione della possibilità di commettere il reato di accesso abusivo solo nei riguardi di sistemi protetti, caratteristica che non ricorre nel reato di frode informatica.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.)
Commette il delitto chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.
Una delle condotte più ricorrenti che integrano questo reato è la detenzione di schede contraffatte per la decrittazione di trasmissioni televisive a pagamento. Altra condotta criminosa consiste nell'appropriarsi del numero seriale di un telefono cellulare appartenente ad altri, per realizzare un'illecita connessione alla rete di telefonia mobile attraverso la modifica del codice di un ulteriore apparecchio (la «clonazione»).

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. pen.)
Commette il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quater cod. pen.)
Commette il delitto chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. La stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di siffatte comunicazioni.
Integra, ad esempio, questo reato anche la semplice utilizzazione da parte di chi esercita un'attività commerciale, mediante un terminale in suo possesso, di una carta di credito contraffatta, poiché costui è legittimato ad usare il terminale di lettura della carta e l'accesso abusivo genera un flusso di informazioni ai danni del titolare della carta contraffatta diretto all'addebito sul suo conto della spesa fittiziamente effettuata.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinques cod. pen.)
Commette il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.)
Commette il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. La pena edittale è più grave se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
Antecedentemente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993, n. 547, in tema di criminalità informatica, che ha introdotto in materia una speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento, reato punito dall'art. 635 cod. pen., in quanto, mediante la distruzione di un bene immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore.
L'elemento psicologico del reato sta nella coscienza e volontà di danneggiare; a nulla rilevano il movente o le finalità per le quali il fatto sia commesso. Il reato sussiste anche quando l'azione sia posta in essere non al diretto scopo di nuocere, bensì quale mezzo per conseguire uno scopo diverso.
Per escludere la sussistenza del delitto di danneggiamento non basta che il danno causato sia di modesta entità, ma è necessario che esso sia talmente esiguo da non poter integrare una modificazione strutturale o funzionale della cosa, ovvero un deterioramento di una certa consistenza ed evidenza.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.)
Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. La pena è più elevata se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici; è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. pen.)
Commette il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La norma richiede che il danneggiamento si attui o attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi oppure con distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici. La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.)
Il reato ricorre se il danneggiamento di sistemi informatici o telematici è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. La pena è più grave se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. pen.)
È reato proprio che commette il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.
Il sistema per la creazione e la verifica di firme elettroniche sfrutta le caratteristiche dei sistemi crittografici a due chiavi.
Un sistema crittografico garantisce la riservatezza del contenuto dei messaggi, rendendoli incomprensibili a chi non sia in possesso di una chiave per interpretarli. Nei sistemi crittografici a due chiavi, detti anche a chiave pubblica o a chiave asimmetrica, ogni utente ha una coppia di chiavi: una chiave privata, da non svelare a nessuno, con cui può decodificare i messaggi che gli vengono inviati e firmare i messaggi che invia, e una chiave pubblica, che altri utenti utilizzano per codificare i messaggi da inviargli e per decodificare la sua firma e stabilirne quindi l'autenticità. Per ogni utente, le due chiavi vengono generate da un apposito algoritmo, con la garanzia che la chiave privata sia la sola in grado di poter decodificare correttamente i messaggi codificati con la chiave pubblica associata e viceversa. Grazie alla proprietà delle due chiavi, inversa rispetto a quella appena descritta, un sistema di questo tipo è adatto anche per ottenere dei documenti firmati. Infatti, la chiave pubblica di un utente è la sola in grado di poter decodificare correttamente i documenti codificati con la chiave privata di quell'utente.

2. Processi Sensibili nell'ambito dei reati in materia informatica
I principali Processi Sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di Reati in esame sono i seguenti (cfr. Parte Generale, cap. 5):
- quelli citati nel capitolo precedente;
- utilizzo di software non licenziato.

3. Regole generali
Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate al successivo cap. 5, i Dipendenti i Consulenti ed i Collaboratori devono conoscere e rispettare:
· la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della società, ed il sistema di controllo della gestione;
· in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

4. Procedure specifiche
Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli Processi Sensibili:

5. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli, di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente (cfr. cap. 9 Parte Generale) controlli a campione diretti a verificare la corretta applicazione delle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.
In relazione a tali procedure interne l'OdV cura la stesura, l'emissione ed il costante aggiornamento, di istruzioni standardizzate riferite ai comportamenti da seguire nell'ambito di ciascuna delle attività a rischio individuate dal Modello, provvedendo altresì alla loro conservazione su supporti cartacei o informatici.

Oltre a verificare l'effettiva sussistenza ed operatività delle procedure interne previste dal Modello, l'OdV ne deve accertare l'efficacia, al fine della prevenzione di possibili reati mediante la diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso le seguenti attività:
- monitoraggio periodico sull'efficacia delle verifiche effettuate e sulla reale funzionalità del sistema di controllo disposto per ogni singolo Processo Sensibile al fine della prevenzione dei reati;
- esame immediato delle segnalazioni ricevute dai differenti organi di controllo o dai responsabili interni nominati per ogni singolo Processo Sensibile, nonché effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni;
A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE – Nona Sezione
Reati in materia di abuso di mercato

INDICE
PARTE SPECIALE – Nona Sezione
1. Le fattispecie dei reati in materia di abuso di mercato
2. Processi Sensibili nell'ambito dei reati in materia di abuso di mercato
3. Regole generali
4. Procedure specifiche
5. I controlli dell'OdV

1. Le fattispecie dei reati in materia di abuso di mercato
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)
Il reato è commesso da chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità o dell'esercizio dell'attività lavorativa o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna di tali operazioni.
Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)
Il reato è commesso da chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

2. Processi Sensibili nell'ambito dei reati di abuso di mercato
I principali Processi Sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di Reati in esame sono i seguenti (cfr. Parte Generale, cap. 5):
- i reati citati nel capitolo precedente.

3. Regole generali
Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate al successivo cap. 5, i Dipendenti i Consulenti ed i Collaboratori devono conoscere e rispettare:
· la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della società, ed il sistema di controllo della gestione;
· in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

4. Procedure specifiche
Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli Processi Sensibili.

5. I controlli dell'OdV
Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli, di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente (cfr. cap. 9 Parte Generale) controlli a campione diretti a verificare la corretta applicazione delle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.
In relazione a tali procedure interne l'OdV cura la stesura, l'emissione ed il costante aggiornamento, di istruzioni standardizzate riferite ai comportamenti da seguire nell'ambito di ciascuna delle attività a rischio individuate dal Modello, provvedendo altresì alla loro conservazione su supporti cartacei o informatici.
Oltre a verificare l'effettiva sussistenza ed operatività delle procedure interne previste dal Modello, l'OdV ne deve accertare l'efficacia, al fine della prevenzione di possibili reati mediante la diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso le seguenti attività:
- monitoraggio periodico sull'efficacia delle verifiche effettuate e sulla reale funzionalità del sistema di controllo disposto per ogni singolo Processo Sensibile al fine della prevenzione dei reati;
- esame immediato delle segnalazioni ricevute dai differenti organi di controllo o dai responsabili interni nominati per ogni singolo Processo Sensibile, nonché effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni;
A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.